

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2020, n. 133

Elenco prescrittori: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture ed i soggetti da autorizzare alla prescrizione di dispositivi e ausili protesici con spesa a carico del SSN (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all'aggiornamento dei LEA).

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care*", e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" ha previsto l'assistenza protesica tra i Livelli essenziali di assistenza da assicurarsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni di assistenza protesica e l'erogazione dei relativi dispositivi ed ausili erano disciplinate dal Decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 ad oggetto "*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe*". In allegato al suddetto Decreto, il Nomenclatore Tariffario delle protesi comprende gli elenchi 1, 2 e 3 dove sono riportati tutti gli ausili, ortesi, protesi, apparecchi e dispositivi prescrivibili a carico del S.S.N.

L'art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante "Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali", pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l'altro, l'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi "*su misura*" e/o "*predisposti*", ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1312 del 03/06/2010 e s.m.i. sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che le ditte produttrici e/o fornitrici dei dispositivi protesici devono possedere per l'inclusione nell'Elenco regionale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 ad oggetto "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" contiene alcune novità riguardanti l'assistenza protesica e gli ausili per disabili (artt.17, 18, 19). In particolare, viene aggiornato il Nomenclatore delle protesi e degli ausili (allegato 5), che contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Nello specifico, l'art. 17 individua l'assistenza protesica tra le aree di attività in cui si articola il livello di assistenza distrettuale da garantire ai cittadini con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale e la definisce come l'insieme delle "*prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo assistenziale volto alla prevenzione, correzione o compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell'autonomia della persona assistita*".

L'Allegato 5 del predetto DPCM 12 gennaio 2017, in cui viene aggiornato il Nomenclatore delle protesi e degli ausili, contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal SSN, aggiornando la disciplina di erogazione dell'assistenza protesica contenuta nel D.M. 332/99.

In particolare il Nomenclatore contiene:

- a) Le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione,

- riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati **nell'Elenco 1**;
- b) Gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati **nell'Elenco 2A**, che a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
- c) Gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, prodotti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati **nell'Elenco 2B**.

L'Allegato 12 del DPCM, dedicato alla definizione delle *“Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica”*, all'art. 1, comma. 1 conferma quanto sancito nel DM n.332/99, ovvero che la *“procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up”*.

Al comma 2 prevede che il medico specialista competente alla formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale debba possedere specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici e, a tal proposito, che le **regioni possono prevedere l'istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori**.

Inoltre all'art. 1 comma 5, del citato Allegato 12 è sancito che *“le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore ... sono erogate su prescrizione dello specialista effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale”*.

Al comma 9 del predetto articolo si precisa altresì che la prestazione di assistenza protesica *“deve essere appropriata rispetto al bisogno dell'utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento”* e che le **regioni promuovono l'ulteriore sviluppo dell'appropriatezza della prescrizione e del corretto svolgimento del piano riabilitativo-assistenziale individuale**.

Ciò premesso va sottolineato che la *“prescrizione protesica”* è parte integrante del percorso diagnostico riabilitativo individuale e non semplicemente l'aspetto formale che riconosce al medico un potere prescrittivo: è necessario, pertanto, un percorso virtuoso che consenta ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di individuare i medici specialisti che possano fornire al paziente le valutazioni cliniche e le soluzioni terapeutico-riabilitative più adeguate alle sue esigenze.

Pertanto:

- considerato il quadro disomogeneo sia per il tipo di specializzazione riconosciuta ai fini della prescrizione dei diversi ausili, sia per le modalità prescrittive;
- preso atto della necessità di rielaborare linee di indirizzo armonizzandole con il modificato quadro normativo;
- al fine di garantire omogeneità nella gestione e pianificazione delle risorse, promuovendo azioni con cui migliorare l'appropriatezza prescrittiva e favorire l'integrazione di azioni cliniche, tecnologiche ed amministrative;

con D.G.R. n. 2125 del 25/11/2019 è stato istituito un Tavolo Tecnico regionale sull'Assistenza Protesica, onde procedere alla revisione del percorso riabilitativo-assistenziale e delle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, al fine di diminuire l'inappropriatezza prescrittiva nonché di garantire un migliore controllo della spesa.

I componenti del Tavolo Tecnico Assistenza Protesica hanno provveduto alla stesura delle linee guida regionali inerenti il documento sui medici prescrittori, un elenco composto da medici specialisti ospedalieri e territoriali, funzionalmente dipendenti dalle strutture pubbliche, individuati dalle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie (A.O.U.) e IRCCS.

Alla luce di tutto quanto innanzi detto, con il presente atto si propone in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 12, art. 1, comma 2, di definire le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, istituendo l'elenco regionale delle specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni di Assistenza Protesica, ed approvando i seguenti documenti, elaborati in sede di Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica:

- **allegato A**, parte integrante del presente atto, recante l'Elenco degli specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio nel quale sono individuate le specialità mediche abilitate alla prescrizione per ogni codice ISO dell'ausilio descritto nell'Elenco 1 - allegato 1 del citato D.M. Salute 332/1999;
- **allegato B**, parte integrante del presente atto, recante l'Elenco degli specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio, formato da tre elenchi in corrispondenza della suddivisione contenuta nell'allegato 5 del citato D.P.C.M. 2017: l'elenco 1 riferito agli Ausili su misura; l'elenco 2A riferito agli ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato; e l'elenco 2B riferito agli ausili di serie pronti per l'uso.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 64 *Norme finali e transitorie* del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, l'**allegato A** del presente provvedimento dovrà restare in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17 del D.P.C.M. stesso.

Per quanto riguarda l'**allegato B**, il relativo elenco 1 riferito agli *Ausili su misura* entrerà in vigore solo a decorrere dalla pubblicazione del medesimo suddetto decreto interministeriale.

Gli elenchi 2A e 2B dello stesso **allegato B**, invece, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Tanto premesso e considerato, il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare l'allegato documento recante le "Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi medici monouso", definendo, in attuazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 12, le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e istituendo l'elenco regionale delle specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici a carico del Servizio Sanitario;
2. di approvare i seguenti **allegati A e B**, parti integranti del presente provvedimento: **allegato A** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.M. Salute 332/99 allegato 1 – Elenco 1)*; **allegato B** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Allegato 5)*, formato dall'elenco 1 riferito agli Ausili su misura; dall'elenco 2A riferito agli ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato; dall'elenco 2B riferito agli ausili di serie pronti per l'uso;
3. di dare atto che in virtù di quanto stabilito dall'art. 64 *Norme finali e transitorie* del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, l'**allegato A** del presente provvedimento dovrà restare in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17 del D.P.C.M. stesso; per quanto riguarda l'**allegato B**, il relativo elenco 1 riferito agli *Ausili su misura* entrerà in vigore solo a decorrere dalla pubblicazione del medesimo decreto interministeriale. Gli elenchi 2A e 2B dell'**allegato B** del presente atto, invece, entrano in vigore dalla pubblicazione del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione Puglia;
4. di demandare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, AOU, e IRCCS, sulla base dei suddetti **allegati A e B**, il compito di emanare un avviso a sportello per la presentazione di una manifestazione di

- interesse all'inserimento nell'Elenco regionale dei medici prescrittori Sulla base delle candidature che perverranno, competerà ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, AOU, IRCCS, predisporre annualmente l'Elenco prescrittori aziendale e trasmettere i dati alla Regione per la predisposizione dell'Elenco regionale;
5. di stabilire che spetterà al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta il compito di provvedere agli eventuali aggiornamenti dell'**allegato A Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.M. Salute 332/99 allegato 1 -Elenco 1)** e dell'**allegato B Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Allegato 5)**;
 6. di notificare il presente provvedimento ai Componenti del Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica, ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS, a cura del Servizio proponente;
 7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta di provvedere a definire in dettaglio le modalità applicative di quanto contenuto nella presente Deliberazione;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

**Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non vi sono adempimenti di pubblicazione e notifica in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria sul Fondo Sanitario Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della P.O.: **Angela CAPOZZI**

Il Dirigente di Servizio.: **Giuseppe LELLA**

Il Dirigente della Sezione: **Giovanni CAMPOBASSO**

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti: **Vito MONTANARO**

Il Presidente della Giunta regionale: **Michele EMILIANO**

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O. *“Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care”*, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

9. di approvare l’allegato documento recante le *“Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi medici monouso”*, definendo, in attuazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 12, le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e istituendo l’elenco regionale delle specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici a carico del Servizio Sanitario;
10. di approvare i seguenti **allegati A e B**, parti integranti del presente provvedimento: **allegato A** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.M. Salute 332/99 allegato 1 – Elenco 1)*; **allegato B** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Allegato 5)*, formato dall’elenco 1 riferito agli Ausili su misura; dall’elenco 2A riferito agli ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato; dall’elenco 2B riferito agli ausili di serie pronti per l’uso;
11. di dare atto che in virtù di quanto stabilito dall’art. 64 *Norme finali e transitorie* del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, l’**allegato A** del presente provvedimento dovrà restare in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime dei dispositivi protesici inclusi nell’elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell’art. 17 del D.P.C.M. stesso; per quanto riguarda l’**allegato B**, il relativo elenco 1 riferito agli *Ausili su misura* entrerà in vigore solo a decorrere dalla pubblicazione del medesimo decreto interministeriale. Gli elenchi 2A e 2B dell’**allegato B** del presente atto, invece, entrano in vigore dalla pubblicazione del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione Puglia;
12. di demandare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, AOU, e IRCCS, sulla base dei suddetti **allegati A e B**, il compito di emanare un avviso a sportello per la presentazione di una manifestazione di interesse all’inserimento nell’Elenco regionale dei medici prescrittori Sulla base delle candidature che perverranno, competerà ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, AOU, IRCCS, predisporre annualmente l’Elenco prescrittori aziendale e trasmettere i dati alla Regione per la predisposizione dell’Elenco regionale;
13. di stabilire che spetterà al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta il compito di provvedere agli eventuali aggiornamenti dell’**allegato A** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.M. Salute 332/99 allegato 1 -Elenco 1)* e dell’**allegato B** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Allegato 5)*;

14. di notificare il presente provvedimento ai Componenti del Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica, ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS, a cura del Servizio proponente;
15. di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta di provvedere a definire in dettaglio le modalità applicative di quanto contenuto nella presente Deliberazione;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi medici monouso.

L'allegato 12 del DPCM 12 gennaio 2017 prevede che il medico specialista abilitato alla formulazione del piano riabilitativo individuale debba possedere specifiche competenze per la prescrizione degli ausili e che le Regioni possono prevedere l'istituzione di **elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori**.

La Regione Puglia intende dare attuazione a tale previsione con il presente documento, anche al fine di assicurare l'avvio di un percorso virtuoso volto a garantire la coerenza tra percorso terapeutico riabilitativo e prescrizione, nonché l'uniformità di comportamenti prescrittivi su un territorio caratterizzato da un quadro assai disomogeneo.

SEZIONE A) Procedura di erogazione

La procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi:

1. formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale,
2. prescrizione,
3. autorizzazione,
4. erogazione,
5. collaudo,
6. follow up.

In relazione a ciascuna di queste fasi, la Regione Puglia adotta misure idonee a semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari.

2. Il **piano riabilitativo-assistenziale individuale** è sempre formulato dal medico specialista, in possesso di specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Il medico può avvalersi della collaborazione di una équipe multidisciplinare sulla base delle necessità clinico – riabilitative – assistenziali dell'assistito.

2.1 La collaborazione tra medico prescrittore ed équipe multidisciplinare, nasce dalla necessità di garantire la presa in carico del paziente attraverso un processo di valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona. All'interno di un progetto riabilitativo, nel caso di prescrizione di ausili complessi, nella fase valutativa ed in quella di individuazione e addestramento, il medico prescrittore di riferimento per una determinata patologia, si avvarrà del contributo delle Professioni Sanitarie o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili ITC, in quanto gli stessi rivestono un ruolo centrale nell'attuazione delle procedure correlate alla scelta e al successivo buon utilizzo dell'ausilio, e del Tecnico Ortopedico/Sanitario per le specifiche competenze professionali nell'ambito dei processi di fornitura degli ausili.

3. Il **piano riabilitativo-assistenziale individuale deve** riportare:

- a) l'indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;
- b) una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;
- c) la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione degli esiti attesi dall'équipe e dall'assistito in relazione all'utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;
- d) la tipologia di dispositivo e le prestazioni professionali eventualmente necessarie;

e) i modi e i tempi d'uso del dispositivo, l'eventuale necessità di aiuto o supervisione nell'impiego, le possibili controindicazioni ed i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;

f) l'indicazione delle modalità di follow-up del programma e di collaudo e verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall'equipe e dall'assistito.

4. Il medico e l'equipe, se presente, sono responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano stesso.

5. Le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, allegato 5 al DPCM, sono erogate su prescrizione del medico specialista inserito nell'albo dei medici prescrittori della Regione Puglia, effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando la apposita area per le prescrizioni di ausili protesici in EDOTTO. La prescrizione di alcuni ausili **di serie** inclusi nell'Elenco 2B, potrà altresì essere consentita ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta o ai Medici dei Servizi Distrettuali, così come previsto nell'Allegato 12, art. 1, c.5 del DPCM 12 gennaio 2017, secondo le modalità che verranno successivamente definite con apposito atto dirigenziale a cura della Sezione SGO.

6. Nel caso in cui risulti necessario l'allestimento, l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.

7. Sono parimenti erogate su prescrizione dello specialista le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle protesi e ortesi su misura, indicate nell'elenco 1 del nomenclatore allegato 5 al DPCM.

8. La prescrizione deve essere coerente con il piano riabilitativo-assistenziale individuale e deve riportare la specifica menomazione o disabilità, le definizioni e i codici identificativi delle tipologie di dispositivi.

9. La prestazione deve essere appropriata rispetto al bisogno dell'utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento.

10. L'erogazione della prestazione prescritta è autorizzata dal Distretto Socio Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del predetto diritto, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione. A partire dalla richiesta inoltrata dal cittadino, corredata della prescrizione del medico, decorrono 30 giorni entro i quali deve essere conclusa la procedura di autorizzazione.

11. Lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale unitamente all'equipe multidisciplinare, ove presente, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 di cui al nomenclatore allegato 5 al DPCM, e degli ausili di cui all'elenco 2, nel solo caso in cui sia stata richiesta una prestazione del professionista sanitario abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria ausiliaria o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili ITC. Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano. Esso, ove necessario, deve essere previsto dallo specialista prescrittore sin dall'avvio della fase prescrittiva. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni. Le ASL

sono tenute a garantire che il collaudo avvenga in tempi rapidi e, in ogni caso, non superiori a 30 giorni dalla consegna del dispositivo.

12. All'atto dell'erogazione di un dispositivo su misura prescritto in presenza di una prestazione del professionista sanitario abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria ausiliaria o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili ITC, l'erogatore rilascia una certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo perfetto funzionamento ed il rispetto delle normative in materia. La certificazione è allegata alla fattura ai fini della corresponsione della tariffa da parte dell'azienda sanitaria locale.

13. Per le tipologie di dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al DPCM, prescritte in assenza di una prestazione del professionista sanitario abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria ausiliaria o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili ITC, l'avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall'assistito. In caso di mancata corrispondenza alla prescrizione, di malfunzionamento o di inidoneità tecnico - funzionale del dispositivo, l'assistito richiede il collaudo al medico prescrittore e si applicano le disposizioni del punto 12.

14. Resta fermo che, qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dal Direttore Sanitario dell'unità operativa di ricovero all'Azienda Sanitaria Locale di residenza, che, dopo averne accertato la appropriatezza e la corretta formulazione, rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica, ed inserisce la prescrizione dei dispositivi in EDOTTO (a cura del Distretto Socio Sanitario).

SEZIONE B) Tipologie di ausili prescrivibili e specialisti abilitati a prescrivere

Il presente documento individua gli specialisti prescrittori per classe di ausilio, suddividendoli in due elenchi: **Allegato A e Allegato B, in calce al presente documento.**

Nel **primo elenco (A)** sono indicati gli specialisti prescrittori per classe di ausilio ai sensi del D.M. 332/99 che resterà in vigore sino alla approvazione delle tariffe di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (DPCM LEA)..

Nel **secondo elenco (B)** sono indicati gli specialisti prescrittori per classe di ausilio ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 (DPCM LEA) distinti per ciascuna delle tre tipologie di ausili previste dal medesimo DPCM. Con riferimento all'Elenco 1, contenuto nell'All. B, lo stesso entrerà in vigore a seguito dell'approvazione delle tariffe di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (DPCM LEA).

Possono prescrivere gli ausili previsti gli specialisti indicati in relazione a ciascuna tipologia, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'Elenco degli specialisti prescrittori.

Modalità per ottenere l'inserimento nell'Elenco dei medici prescrittori

Il medico prescrittore deve essere il garante dell'appropriatezza prescrittiva attraverso l'elaborazione di un programma terapeutico o riabilitativo individuale nel rispetto dei criteri di legge.

A tal proposito è necessario predisporre un elenco dei medici prescrittori, ovvero dei medici specialisti ospedalieri e territoriali, funzionalmente inseriti nelle strutture pubbliche, individuati dalle Aziende Sanitarie Locali, A.O.U. e IRCCS con le modalità e secondo i criteri definiti dal presente Atto.

L'Elenco regionale è costantemente aggiornato da ciascuna Azienda Sanitaria Locale, A.O.U. e IRCCS.

L'istituzione dell'Elenco regionale avverrà secondo il seguente procedimento:

- Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente documento le ASL, le A.O.U. e gli IRCCS emanano un avviso a sportello per la presentazione di una manifestazione di interesse all'inserimento nell'Elenco regionale dei medici prescrittori;
- Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso i medici presentano istanza di manifestazione di interesse alla ASL di appartenenza;
- Ricevute le candidature, le ASL verificano la congruità delle istanze ed il possesso dei requisiti e stilano un elenco, suddiviso per tipologia di codici che ciascun medico intende prescrivere;
- Il Direttore Generale della ASL, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze trasmette all'Assessorato alla Sanità copia dell'elenco dei medici prescrittori con indicazione della tipologia di codici per cui sono abilitati alla prescrizione;
- Entro 30 giorni dalla ricezione di tutti gli elenchi provinciali il Servizio SGAT predispose l'Elenco regionale dei prescrittori.

L'iscrizione nell'Elenco regionale dei prescrittori è valida per 12 mesi dalla data di inserimento. L'istanza alla Azienda va rinnovata annualmente, e la stessa provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui al punto successivo.

Chi può partecipare alla manifestazione di interesse

Possono presentare la candidatura tutti gli specialisti dipendenti e gli specialisti ambulatoriali interni, che operano in una struttura pubblica in possesso di una specializzazione afferente alle classi di famiglie di codici che si intende prescrivere (fisiatria, oculistica, ecc). Per poter presentare l'istanza lo specialista deve essere profilato in Edotto.

- Deve indicare gli estremi della profilazione in Edotto;
- Deve aver adempiuto agli obblighi formativi (crediti ECM), e nello specifico deve dimostrare di aver partecipato ad almeno un evento formativo afferente all'assistenza protesica nell'ultimo anno;
- Deve indicare le famiglie di codici afferenti alla specializzazione posseduta per le quali intende essere abilitato.

Le eventuali cancellazioni, dovute a fattori organizzativi o alla mancata partecipazione a corsi specifici, e i nuovi ingressi nell'Elenco dei medici prescrittori saranno di competenza della Azienda Sanitaria Locale.

Con riferimento all'anno 2020, l'Elenco regionale sarà aperto in via transitoria a tutti i medici prescrittori a prescindere dal possesso del requisito relativo alla formazione sostenuta.

SEZIONE D) Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso

Art. 1: Procedura di erogazione

1. La prescrizione dei dispositivi, effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando il portale EDOTTO, riporta la specifica menomazione e disabilità, i dispositivi necessari e appropriati inclusi nel nomenclatore allegato 2 al DPCM e i relativi codici identificativi, nonché la quantità indicata per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, ferme restando le quantità massime mensili indicate dal nomenclatore stesso. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'idoneità dello specifico dispositivo prescritto alle esigenze del paziente

2. L'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi prescritti dal medico per il periodo indicato dallo stesso, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell'assistito e della correttezza della prescrizione. A partire dalla richiesta inoltrata dal cittadino, corredata della prescrizione del medico, decorrono 30 giorni entro i quali deve essere conclusa la procedura di autorizzazione.

3. L'Azienda Sanitaria Locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'Elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati nel succitato Elenco, e in ogni caso quando sussistono:

- a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifiche dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico proscrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
- b) rottura accidentale o usura, non attribuibile all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'Azienda Sanitaria Locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.

Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).

Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'Azienda Sanitaria Locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo – assistenziale. Per le patologie in relazione alle quali non possono prevedersi miglioramenti, l'autorizzazione delle sostituzioni o modifiche deve ispirarsi alla massima semplificazione e snellimento delle procedure.

3. Per l'erogazione delle prestazioni che comportano la fornitura dei dispositivi monouso di cui al nomenclatore allegato 2, la Regione e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Nella valutazione delle offerte la Regione e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti. La Regione e le aziende sanitarie locali possono adottare modalità alternative per l'erogazione delle suddette prestazioni che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l'azienda sanitaria locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita.

4. Per l'erogazione degli ausili per stomia di cui alla classe 09.18 del nomenclatore allegato 2 al DPCM, la Regione adotta modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica.

ALLEGATO A – ELENCO SPECIALISTI PRESCRITTORI DI ASSISTENZA PROTESICA COMPETENTI PER CLASSE DI AUSILIO (DM 332/99 ALLEGATO 1 – ELENCO 1)

CLASSE ISO	CODICI ISO	DESCRIZIONE	SPECIALISTI COMPETENTI
03 – AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO	03.12	AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA	• CHIRURGO GENERALE
	03.48	AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO FORZA EQUILIBRIO	• FISIATRA
	03.78	AUSILI PER LA RIEDUCAZIONE NELLE ATTIVITA' QUOTIDIANE	• FISIATRA
CLASSE 06 – ORTESI E PROTESI	06.03	ORTESI SPINALI	• ORTOPEDICO • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • GERIATRA
	06.06	ORTESI PER ARTO SUPERIORE	• FISIATRA
	06.12	ORTESI PER ARTO INFERIORE	• ORTOPEDICO • REUMATOLOGO • ENDOCRINOLOGO/ DIABETOLOGO (LIMITATAMENTE AL PIEDE DIABETICO) • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE
	06.18	PROTESI DI ARTO INFERIORE	• ORTOPEDICO • FISIATRA
	06.24	PROTESI DI ARTO INFERIORE	• ORTOPEDICO • FISIATRA
	06.27	PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE	• FISIATRA • ORTOPEDICO
	06.30	PROTESI NON DI ARTO (PROTESI OCULARI)	• OCULISTA
	06.33	CALZATURE ORTOPEDICHE	• ORTOPEDICO • REUMATOLOGO • ENDOCRINOLOGO/DIABETOLOGO (LIMITATAMENTE AL PIEDE DIABETICO) • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE
CLASSE 12 – AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE	12.03	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO	• FISIATRA • GERIATRA • ORTOPEDICO
	12.06	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA	• FISIATRA • GERIATRA • ORTOPEDICO

	12.18	BICICLETTE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO
	12.21	CARROZZINE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO • GERIATRA
	12.24	ACCESSORI PER CARROZZINE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO • GERIATRA
	12.27	VEICOLI (PASSEGGINI)	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO
	12.36	AUSILI PER SOLLEVAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO • GERIATRA
CLASSE 18 MOBILIA ED ADATTAMENTI PER LA CASA O PER ALTRI EDIFICI	18.09.18	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA: SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO
	18.09.39	SISTEMI DI POSTURA MODULARI SU MISURA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO
CLASSE 22 – AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE	21.03	AUSILI OTTICI	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA
	21.45	APPARECCHI ACUSTICI	<ul style="list-style-type: none"> • ORL • FONIATRI E/O AUDIOLOGI

ALLEGATO B – ELENCO 1 (AUSILI SU MISURA)

CLASSE ISO	CODICI ISO	DESCRIZIONE	SPECIALISTI COMPETENTI
CLASSE 04- AUSILI PER TERAPIE INDIVIDUALI	04.06	AUSILI PER LA TERAPIA CIRCOLATORIA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • CHIRURGO VASCOLARE ESPERTO IN ANGIOLOGIA • ONCOLOGO
CLASSE 06 – ORTESI E PROTESI	06.03	ORTESI SPINALI	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • GERIATRA
	06.06	ORTESI PER ARTO SUPERIORE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
	06.12	ORTESI PER ARTO INFERIORE	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • REUMATOLOGO, • DIABETOLOGO O ENDOCRINOLOGO (LIMITATAMENTE AL PIEDE DIABETICO) • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE
	06.18	PROTESI DI ARTO INFERIORE	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • FISIATRA
	06.24	PROTESI DI ARTO INFERIORE	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • FISIATRA
	06.30	PROTESI NON DI ARTO (PROTESI OCULARI SU MISURA)	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA
	06.33	CALZATURE ORTOPEDICHE	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • REUMATOLOGO • DIABETOLOGO O ENDOCRINOLOGO (LIMITATAMENTE AL PIEDE DIABETICO) • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE
CLASSE 12 – AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE	12.27	SEDIE DA TRASPORTO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO • GERIATRA
CLASSE 18 – AUSILI PER ADATTAMENTO DELLA CASA E DEGLI AMBIENTI	18.09	SEDUTE E SISTEMI DI SEDUTA SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE

			<ul style="list-style-type: none"> • NEUROLOGO
CLASSE 22 – AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE	22.03	AUSILI OTTICI CORRETTIVI SU MISURA	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA

ALLEGATO B – ELENCO 2A (AUSILI DI SERIE CHE RICHIEDONO LA MESSA IN OPERA DA PARTE DEL TECNICO ABILITATO)

CLASSE ISO	CODICI ISO	DESCRIZIONE	SPECIALISTI COMPETENTI
CLASSE 06 – ORTESI E PROTESI	06.03	ORTESI SPINALI	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE
	06.06	ORTESI PER ARTO SUPERIORE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
	06.12	ORTESI PER ARTO INFERIORE	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • REUMATOLOGO • DIABETOLOGO O ENDOCRINOLOGO (LIMITATAMENTE AL PIEDE DIABETICO) • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE
	06.33	CALZATURE ORTOPEDICHE	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • REUMATOLOGO • DIABETOLOGO O ENDOCRINOLOGO (LIMITATAMENTE AL PIEDE DIABETICO) • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE
CLASSE 12 – AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE	12.22	CARROZZINE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO • GERIATRA
CLASSE 18 – MOBILIA E ADATTAMENTI PER LA CASA	18.09	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO
CLASSE 22 – AUSILI PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	22.03	AUSILI PER LA VISTA	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA
	22.06	AUSILI PER L'UDITO	<ul style="list-style-type: none"> • ORL • FONIATRI E/O AUDIOLOGI

ALLEGATO B – ELENCO 2B (AUSILI DI SERIE PRONTI PER L'USO)

CLASSE ISO	CODICI ISO	DESCRIZIONE	SPECIALISTI COMPETENTI	
CLASSE 04 – AUSILI PER TERAPIE PERSONALI	04.03	AUSILI PER TERAPIA RESPIRATORIA	<ul style="list-style-type: none"> • PNEUMOLOGO • ANESTESISTA E RIANIMATORE 	
	04.06	AUSILI PER TERAPIA CIRCOLATORIA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • CHIRURGO VASCOLARE ESPERTO IN ANGIOLOGIA • ONCOLOGO 	
	04.08	INDUMENTI A COMPRESSIONE PER CONTROLLO E CONCETTUALIZZAZIONE DEL CORPO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO • CHIRURGO VASCOLARE ESPERTO IN ANGIOLOGIA 	
	04.19	AUSILI PER SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI	<ul style="list-style-type: none"> • PNEUMOLOGO • GERIATRA • NEUROLOGO 	
	04.24	AUSILI PER TEST FISICI E BIOCHIMICI	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA 	
	04.33	AUSILI PER LA GESTIONE DELL'INTEGRITA' TESSUTALE (AUSILI ANTIDECUBITO)	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • GERIATRA • CHIRURGO VASCOLARE ESPERTO IN ANGIOLOGIA 	
	04.48	TAVOLO INCLINABILE PER STATICA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA 	
	CLASSE 06 – ORTESI E PROTESI	06.06	ORTESI PER ARTO SUPERIORE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
		06.30	PROTESI NON DI ARTO (PROTESI MAMMARIE ESTERNE)	<ul style="list-style-type: none"> • CHIRURGO GENERALE • ONCOLOGO • CHIRURGO PLASTICO
CLASSE 09 – AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE	09.06	AUSILI DA INDOSSARE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • NEUROLOGO 	
	09.12	AUSILI PER EVACUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • GERIATRA 	
	09.33	AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • GERIATRA 	
CLASSE 12 – AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE	12.03	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • GERIATRA 	
	12.06	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON ENTRAMBE LE BRACCIA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA 	
	12.18	CICLI	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA 	

	12.22	CARROZZINE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • GERIATRA • ORTOPEDICO • NEUROLOGO
	12.23	CARROZZINE A MOTORE ELETTRICO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
	12.24	COMANDI ELETTRICI, UNITA' DI PROPULSIONE, DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE E SICUREZZA PER CARROZZINE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
	12.27	VEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
	12.31	VEICOLI PER IL TRASFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
	12.36	AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
	12.39	AUSILI PER L'ORIENTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA
CLASSE 15 – AUSILI PER LA CURA DELLA CASA	15.09	AUSILI PER MANGIARE E BERE	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
CLASSE 18 – MOBILIA E ADATTAMENTI PER LA CASA	18.09	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA • ORTOPEDICO • NEUROPSICHIATRA INFANTILE • NEUROLOGO
	18.12	LETTI	<ul style="list-style-type: none"> • ORTOPEDICO • FISIATRA • NEUROLOGO • GERIATRA
	18.18	SISTEMI DI SOSTEGNO	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
	18.30	AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA
CLASSE 22 – AUSILI PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	22.03	AUSILI PER LA VISTA	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA
	22.12	AUSILI PER IL DISEGNO E LA SCRITTURA	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA
	22.18	AUSILI PER REGISTRARE E RIPRODURRE INFORMAZIONI AUDIO E VIDEO	<ul style="list-style-type: none"> • ORL • FONIATRI E/O AUDIOLOGI
	22.21	AUSILI PER LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> • ORL • FONIATRI E/O AUDIOLOGI
	22.24	TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE	<ul style="list-style-type: none"> • ORL • FONIATRI E/O AUDIOLOGI
	22.27	AUSILI PER INDICAZIONI, SEGNALAZIONE E ALLARMI	<ul style="list-style-type: none"> • OCULISTA
	22.30	AUSILI PER LA LETTURA	<ul style="list-style-type: none"> • FISIATRA

			<ul style="list-style-type: none">• OCULISTA• NEUROPSICHIATRA INFANTILE• NEUROLOGO
	22.36	DISPOSITIVI DI INGRESSO PER COMPUTER	<ul style="list-style-type: none">• FISIATRA
	22.39	DISPOSITIVI DI USCITA PER COMPUTER	<ul style="list-style-type: none">• OCULISTA
CLASSE 24 – AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI E DISPOSITIVI	24.09	AUSILI PER GESTIRE E CONTROLLARE DISPOSITIVI	<ul style="list-style-type: none">• FISIATRA
	24.13	SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA	<ul style="list-style-type: none">• FISIATRA
	24.18	AUSILI PER ASSISTERE E/O SOSTITUIRE FUNZIONI DI BRACCIA E/O MANI E/O DITA	<ul style="list-style-type: none">• FISIATRA
	24.21	AUSILI PER RAGGIUNGERE E PRENDERE ALTRI OGGETTI (DISTANTI)	<ul style="list-style-type: none">• FISIATRA
	24.24	SISTEMI DI POSIZIONAMENTO FISSI	<ul style="list-style-type: none">• FISIATRA